

stesso sottosegretario parlò, nel momento della presentazione nell'agosto del 2001 del decreto-legge, per giustificare l'adozione del provvedimento, segnalando proprio queste partite amichevoli giocate in stadi di provincia, in riva al mare magari come i primi focolai preoccupanti di una recrudescenza di avvenimenti di violenza legati al calcio. Quindi, con questo emendamento la nostra intenzione è semplicemente quella di collegare l'applicabilità di questa norma all'avvenimento sportivo calcistico che vede impegnate squadre professionistiche di serie A, B e C o comunque squadre affiliate alla UEFA o alla FIFA. Non dimentichiamo poi anche il problema delle nazionali, problema che molto spesso vede fenomeni di violenza a causa del tifo organizzato. Quindi, in questo senso, intendiamo dare una maggiore efficacia a questa norma.

Ricordo anche che in sede di discussione generale è stato più volte fatto riferimento alla normativa inglese sugli stadi. Sapete che il grosso problema degli *hooligans* inglesi è stato risolto con la disciplina del 1989 e del 2000 (*football disorder act* e *spectator act*). Ebbene, all'interno di questo provvedimento si fa specificamente riferimento alle partite di calcio e alle squadre affiliate alla lega con la definizione di *regulated matches*, quindi si fa riferimento alla partita e si collega ad una squadra il conseguente tifo organizzato. Scindere, in questo momento, le due cose, significherebbe lasciare che accadano risse nel periodo di agosto, nel periodo estivo precampionato, come è accaduto nel 2001 e nel corso del precampionato di questa stagione. Ricordo alcuni casi in Toscana anche legati, anzi, soprattutto legati, a squadre di serie B o C oppure a squadre maggiori che incontrano tifoserie che in altro modo non potrebbero incontrare; ovviamente, sono le partite amichevoli che danno la possibilità a tifoserie con vecchie acedini di incontrarsi mentre, probabilmente, in campionato, ciò non potrebbe avvenire (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ho proposto questo articolo aggiuntivo per invitare l'Assemblea a riflettere sulle considerazioni svolte poco fa dalla collega Finocchiaro. Si tratta di considerazioni che vorrebbero, salvando la constatazione della necessità di intervenire su un problema che diventa sempre più ingravescente, affrontare la soluzione attraverso il sindacato della magistratura cosa che non sembra assolutamente da rifiutare. È ovvio che questa sarebbe la soluzione migliore e sarebbe la soluzione che, anche sotto il profilo della garanzia dei diritti individuali, aprirebbe una strada ad un controllo ugualmente efficace, ma certamente più protetto sotto il profilo della corrispondenza al dettato costituzionale e, soprattutto, sotto il profilo della corrispondenza all'esigenza di tutelare il diritto sacrosanto di libertà dei cittadini. È una riflessione puntuale alla quale invito il Governo e la maggioranza perché se questo fosse possibile, se fosse possibile affrontare, visto che il tempo c'è, un dibattito più ampio su questo punto, certamente questo provvedimento potrebbe uscire da quest'aula con connotati certamente migliori.

Vi sono, in realtà, nel provvedimento in esame, alcune prospettazioni non particolarmente condivisibili ed altre che si prestano a valutazioni, anche sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, di diversa opinabilità: mi riferisco alla cosiddetta *flagranza documentale* o *flagranza differita* e mi riferisco, soprattutto, alla possibilità di effettuare l'arresto non su un dato certo, considerato, e corrispondente alla ripresa videofotografica, ma su altri elementi dai quali essa emerge con evidenza (il che vuol dire, praticamente, un'estensione generale della possibilità di arresto). Credo che questi siano dati che meritano una riflessione anche perché è vero che questa legge consente, da un lato, la possibilità di applicare le misure coercitive al di là dei limiti di pena previsti dall'articolo

274, ma ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato l'arresto in flagranza, nella flagranza differita di cui dicevamo prima e non in condizioni diverse.

In sostanza, ci sembra che sotto questo profilo vi sia anche una discrasia di pensiero che debba essere comunque colmata che ed è per questo che ritengo che l'invito ad una riflessione approfondita visto, lo ripeto, che tempo c'è, non sarebbe assolutamente da disattendere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, intendo svolgere alcune brevi osservazioni in relazione all'intervento dell'onorevole Finocchiaro. Mi pare che ciò sia doveroso, come mi sembra sia altrettanto doveroso rispondere, in questa sede, ai rilievi che abbiamo ascoltato questa mattina in ordine alla violazione dei sacrosanti diritti del cittadino alla libertà, quando si è riferito che alcuni garantisti hanno detto « sì » ad una deroga. Ebbene, occorre ricordare che il testo proposto dal Governo poneva addirittura a regime la possibilità di arresto in flagranza di reato così modificata e che, proprio per l'intervento dei garantisti, si è trovata una soluzione intermedia considerando questa norma come di carattere eccezionale e limitata nel tempo, anche se personalmente — lo devo dire con grande sincerità — non condivido il suo limite di vigenza, fissato in due anni, in quanto penso che esso sarebbe potuto anche essere limitato ad un anno.

Non condivido, inoltre, le osservazioni dell'onorevole Finocchiaro per una ragione molto semplice; infatti, anche con l'applicazione della proposta alternativa, che prevede che sia il magistrato a dovere emettere eventualmente l'ordinanza di custodia cautelare, ci troveremmo di fronte ad una deroga eccezionale, in quanto le ipotesi delittuose o contravvenzionali previste nell'articolo 6-bis sono punite con una pena massima di 18 mesi (si arriva

solamente in un caso a tre anni di reclusione). Ebbene, ci troveremmo sempre nell'ambito di una deroga all'articolo 280, non 274, del codice di procedura penale, che impone il divieto di emettere ordinanza di custodia cautelare quando i reati sono punibili con una pena inferiore a tre anni.

Qual è, allora, l'osservazione che muovo all'onorevole Finocchiaro, soprattutto in relazione alla *ratio* di questo decreto-legge, la cui filosofia condividiamo tutti quanti, essendo esso finalizzato ad evitare l'esplosione della violenza negli stadi, con una funzione quindi deterrente? Se non dessimo la stura alla possibilità, in via eccezionale, di un arresto attraverso una rivisitazione dell'istituto della flagranza entro le 36 ore, e non solo nel momento in cui si commette il reato, dovremmo accedere ad una ulteriore ipotesi, quella che sia il giudice delle indagini preliminari ad emettere il provvedimento di custodia cautelare. Però, onorevole Finocchiaro, quando dovesse verificarsi un fatto di gravità eccezionale, quando vi dovesse essere, come da voi prospettato, una violenza sulle persone, questa, nella maggior parte dei casi, a meno che non si tratti di una piccola lesione, si concretizzerà anche nella commissione di un reato per il quale potrebbe essere prevista una pena superiore ai tre anni di reclusione, ragion per cui non vi sarebbe assolutamente la necessità di innovare nel senso sopra detto. Se, invece, ci dovessimo limitare solamente alla configurazione dei reati di cui all'articolo 6-bis, mi si deve dire quale effetto deterrente vi sarebbe e, soprattutto, quale giudice delle indagini preliminari avrebbe il coraggio di emettere un'ordinanza di custodia cautelare non nell'immediatezza, o nella quasi immediatezza, del fatto, ma a distanza di uno, due o tre mesi dallo stesso, dato che, molto probabilmente, prima di emettere tale ordinanza, dovrebbe aspettare l'esito delle indagini, l'informativa, poi la richiesta del pubblico ministero.

La *ratio* di questo provvedimento sarebbe allora completamente cancellata, perché delle due alternative, l'una: o il

tifoso ha commesso reati che vanno al di là di quelli previsti nell'articolo 6-bis, ed allora in questo caso l'ordinanza cautelare viene emessa perché ne sussistono le condizioni anche ai sensi dell'articolo 280 e senza alcuna deroga, oppure il tifoso ha commesso reati punibili con una pena inferiore ai tre anni, ed allora emettere a distanza di uno, due o tre mesi l'ordinanza di custodia cautelare non avrebbe assolutamente alcun senso. Una notizia del genere sarebbe anche pretermessa dai mezzi di informazione, mentre invece essa avrebbe grande risalto ed eserciterebbe veramente un effetto deterrente qualora l'arresto di uno o più tifosi venisse comunicato alla pubblica opinione nell'immediatezza del fatto. Queste sono le ragioni, non solo giuridiche, ma anche concrete, che mi inducono a ritenere che la proposta dell'onorevole Finocchiaro non sia da prendere nella considerazione che in questo momento si richiede.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.

ENZO BIANCO. Signor Presidente, sull'articolo aggiuntivo in oggetto e nei confronti del decreto-legge che oggi è sottoposto all'esame della Camera si possono avere naturalmente le opinioni più diverse, favorevoli e contrarie, e questa mattina in Assemblea ne abbiamo ascoltato abbondantemente le motivazioni. Tuttavia, se questo decreto-legge ha un senso (e, a mio avviso, ce lo ha), esso non può riguardare solo ed esclusivamente i campionati di calcio di serie A, B e C 1, per la semplice ragione che una parte rilevantissima delle violenze, in realtà, si verifica nei campi minori e spesso si tratta di violenze ancora più ingiustificate, incomprensibili e particolarmente dure ed inaccettabili. Non si capisce il motivo per cui vi sono due pesi e due misure. Invito, quindi, l'Assemblea a votare contro questo articolo aggiuntivo che, obiettivamente, non ha senso comune.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, lascio al sottosegretario di Stato Pescante le valutazioni sull'articolo aggiuntivo in esame. Tuttavia, credo di dover svolgere a nome del Governo una valutazione sulla proposta formulata dall'onorevole Finocchiaro, che ringrazio per l'apporto certamente costruttivo, segno di una volontà comune di prevenire e di reprimere adeguatamente questo fenomeno. Vi è una naturale dialettica sugli strumenti, ma non certamente sull'intento.

A fondamento di questo decreto-legge, come è già stato detto, vi sono varie esigenze che partono dalla ricognizione della realtà. Intanto, vorrei ribadire che queste misure intendono essere circoscritte esclusivamente alla violenza negli stadi e il Governo non ha alcuna intenzione di estenderle ad altri campi.

Vi è l'estrema difficoltà, se non la vera e propria impossibilità, di intervenire da parte delle forze di polizia nel momento in cui vi è una folla con animi particolarmente accesi. I costi dell'intervento, quando anche in quelle circostanze si riuscisse ad identificare i responsabili di atti di violenza, sarebbero certamente superiori ai vantaggi in termini di sicurezza. Al tempo stesso, vi è l'esigenza di non sparare nel mucchio — come avverrebbe nel caso di intervento immediato, cioè della vera e propria flagranza — e di individuare con precisione, attraverso gli strumenti di identificazione fotografica e filmata, ma anche con gli altri elementi a cui fa riferimento il decreto-legge, i responsabili di questi atti.

Come ricordava l'onorevole Cola, vi è l'esigenza di una risposta celere nel rispetto delle regole. Ritengo, infatti, che sia offensivo ricordare in questa sede e a chi mi ascolta la copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione sul prolungamento del concetto di flagranza di reato per la ne-

cessità di inseguire e di acquisire elementi in corso d'opera, e lo ricordava stamattina nel suo intervento l'onorevole Mancuso.

Queste esigenze si sposano con l'assoluta provvisorietà delle misure. La scadenza è prevista per il 30 giugno 2005, e non è priva di significato perché è contestuale alla scadenza prevista per l'adeguamento da parte dei responsabili degli impianti sportivi delle misure di sicurezza relative agli stessi impianti.

La proposta dell'onorevole Finocchiaro, nella sostanza — se mi è consentito riassumerla —, immagina la deroga del tetto previsto per l'emissione dei provvedimenti cautelari. Posto che questa deroga nel decreto-legge vi è già, si tratterebbe di eliminare una parte dello stesso e di lasciarne in vita un'altra. Ci viene chiesto, in sostanza, di rinunciare ad una parte qualificante del decreto-legge, esattamente quella che ha motivato la decisione del Consiglio dei ministri ed è evidentemente una valutazione che non può non avere una risposta negativa.

In conclusione del mio intervento, mi permetto di dissentire sulla valutazione di inefficacia della misura dell'arresto differito, se i numeri hanno un significato. È stato effettuato un confronto assolutamente oggettivo tra le nove giornate del campionato precedente, durante le quali si è applicato il decreto-legge, poi non convertito con riferimento a questo specifico punto, e le nove giornate del campionato in corso. Ebbene, gli scontri con feriti nel periodo di vigenza di questa misura sono stati 24; nel periodo precedente erano stati 33 e sono diventati 46 (più 92 per cento) in assenza di questa misura.

L'uso di lacrimogeni è avvenuto soltanto in due casi: erano stati 10 nel periodo precedente, sono stati 18 nel periodo successivo. I feriti tra le forze di polizia sono stati 51 nella vigenza di questa misura: erano stati 134 nel periodo precedente, sono stati 296 nel periodo successivo (si tratta di un incremento del 480 per cento).

Dunque, credo che tali numeri, insieme alle considerazioni fin qui esposte, giustifichino l'efficacia di tale misura. In seguito

leggerò i dati relativi alla vigenza del decreto per confermare che in presenza di questa misura il *trend* criminogeno è decrescente.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Vorrei ringraziare l'onorevole Caparini e gli altri firmatari dell'articolo aggiuntivo perché, in effetti, ad una prima lettura del testo non avevo trovato tale proposta molto comprensibile. Dopo i chiarimenti forniti prendo atto delle motivazioni addotte ma che, chiedo scusa, non trovo convincenti e considero una pericolosa limitazione dell'applicabilità, come ha fatto rilevare il collega Bianco.

Faccio presente che, restringendo la sfera di applicabilità alle squadre di serie A, B e C, il provvedimento riguarderebbe meno di 75 squadre. Non mi riferisco alle partite alle quali lei giustamente faceva riferimento, quelle per dilettanti, ad esempio le partite scapoli contro ammogliati in riva al mare, ma tenga presente che nei campionati ufficiali vi sono in campo 13 mila squadre. L'applicabilità da lei suggerita riguarderebbe 75 partite rispetto alle oltre 6 mila che si svolgono domenicamente.

Tra l'altro, come già fatto rilevare, alcuni episodi di violenza sono stati particolarmente gravi. Mi riferisco, soprattutto, a quelli avvenuti in Campania, dove la lega dilettanti ha sospeso il campionato per due settimane tenuto conto della gravità degli incidenti in corso. Vi è un fenomeno ben conosciuto al Ministero dell'interno: spesso i cosiddetti tifosi violenti, o meglio i teppisti diffidati dall'assistere alle partite delle prime categorie, vanno a creare problemi nelle serie inferiori.

L'ultima considerazione riguarda il secondo comma che trova già una risposta nelle norme previste. Infatti, gli atti di teppismo compiuti dai tifosi in trasferi-

mento — non importa se si tratta della nazionale, della serie A o B — che possono riguardare distruzione di vagoni ferroviari o saccheggi di autogrill sono già sanzionati in maniera precisa dalle norme in vigore e, le ripeto, riguardano tutti i trasferimenti e non solo la partecipazione a determinate partite dei massimi campionati.

Per quanto riguarda le norme del campionato inglese, ho capito meno. In realtà, le norme del campionato inglese sono applicabili a tutti gli stadi anche se, in effetti, il fenomeno degli hooligans ha riguardato solo le serie superiori. Tuttavia, non vorrei essere frainteso: abbiamo fatto riferimento alla normativa inglese, ma tale normativa applicata in Italia, paese in cui il livello di cultura sportiva non è lo stesso, non può produrre immediatamente gli stessi benefici effetti.

Ecco perché tutto ciò dovrà essere accompagnato da azioni di prevenzione di carattere culturale. Mi riferisco all'intervento per le scuole come ha detto l'onorevole Santulli, alla partecipazione dei tesserati, alla sicurezza negli stadi ed alla compartecipazione al controllo di tale fenomeno delle società di calcio. Dunque, con rammarico, devo ribadire il mio parere contrario all'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei svolgere qualche osservazione, se il sottosegretario Mantovano mi permette, in relazione agli argomenti da lui utilizzati, ringraziandolo per averci fornito dei dati e per aver usato cortesia e competenza nel replicare alle osservazioni formulate dall'onorevole Finocchiaro.

Il problema, colleghi, è il seguente. In sostanza, man mano che questa norma entrerà per così dire nelle abitudini, le organizzazioni di tifosi si organizzeranno in modo tale da non stare a casa sino a martedì mattina (perché questo diventa sufficiente): perché, se non stanno a casa fino a martedì mattina, scadono le 36 ore

e quindi sono tranquilli; non ci sarà né procedimento per direttissima, né arresto.

Chiedo allora se non sia possibile trovare una strada che dia maggiore efficacia al provvedimento, senza ledere un punto fondamentale che è quello dell'arresto in flagranza, che tutti riteniamo rappresenti un punto abbastanza regolamentato e non elastico.

Aggiungo, signor Presidente, una riflessione che riguarda le forze di polizia. Com'è noto, durante i disordini — ai quali ha accennato anche adesso il sottosegretario Pescante — avvengono a volte scontri tra queste organizzazioni di tifosi e reparti di polizia. Se poi sono gli stessi reparti di polizia che procedono all'arresto, sia pure non nell'immediatezza ma dopo, specie con le organizzazioni consolidate che compiono questo tipo di operazioni violente, ciò potrebbe creare nel tempo un processo di scontro pregiudiziale nei confronti della polizia. Non vedo perché debba essere attribuita alla polizia una responsabilità, che è specifica di un altro organo giudiziario. Perché caricare sulla polizia questa responsabilità, che francamente non è sua (al di fuori della flagranza tecnica)?

Vi è una serie di casi di procedimento per direttissima — oggi il sottosegretario Pescante cortesemente mi replicava in una conversazione privata che abbiamo avuto in ordine alla direttissima — al di fuori delle condizioni previste dal codice di procedura penale, che riguardano le armi e gli esplosivi, la discriminazione razziale, le manifestazioni sportive, l'illegale ingresso e permanenza di stranieri. Abbiamo già previsto queste ipotesi. Allora la nostra idea è la seguente: non prevedere, eliminare l'arresto in flagranza entro le 36 ore; prevedere comunque il giudizio per direttissima e prevedere la possibilità del provvedimento di restrizione della libertà personale.

Mi pare che così si starebbe dentro il sistema, utilizzeremmo categorie già note, faremmo un provvedimento certamente più efficace, a mio avviso, rispetto a quello attuale e penso che raggiungeremmo meglio il risultato che vogliamo perseguire: avere cioè il procedimento per direttis-

sima, l'arresto dei più violenti anche dopo le 36 ore ed evitare di ledere un principio di garanzia che è quello relativo ai limiti costituzionali dell'arresto in flagranza.

Spero che i colleghi abbiano il tempo e la possibilità di riflettere, per valutare se è possibile accogliere questa ipotesi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Anch'io intervengo con riferimento alle parole del sottosegretario Mantovano, nell'assoluta condivisione degli intenti che sono quelli di un atteggiamento rigorosamente fermo nella prevenzione e nella repressione di questi fenomeni. Devo rilevare anch'io che il rimedio proposto, quello dell'« arresto differito », costituisce un rimedio fino ad un certo punto. Abbiamo la sicurezza di introdurre un *vulnus* piuttosto significativo nel regime delle libertà personali e rischiamo di varare un provvedimento inefficiente per i motivi che ricordava adesso il collega Violante, e prima di lui la collega Finocchiaro.

Anche i dati che il sottosegretario puntualmente ci ha forniti non sono forse sufficienti — per il periodo (poche settimane) di vigenza — in termini differenziali per una comparazione efficace, ma anche perché non conosciamo bene a cosa sia esattamente attribuibile questa diminuzione del fenomeno violento in queste settimane comparate. Vi è stato infatti un complesso di misure nuove (ed anche un effetto comunicativo che certamente può avere una sua importanza), ma noi sappiamo — lo sa benissimo il sottosegretario Mantovano — che i fenomeni delinquenti hanno una loro adattabilità, cioè una capacità di rispondere alle misure normative repressive.

In questo senso, è piuttosto verosimile che una norma, che introduce l'arresto entro le 36 ore, possa essere elusa attraverso i normali mezzi, vale a dire non facendosi trovare pronti per essere arrestati.

Quindi, rischiamo davvero la grida manzoniana, introducendo tuttavia un

vulnus notevolissimo in tema di garanzie. Tanto più che — e questo è argomento che sarà ripreso in seguito —, dal punto di vista sostanziale, non abbiamo una proporzione tra i comportamenti e la misura della privazione della libertà.

Noi — lo ricordo all'Assemblea solo ai fini del dibattito successivo — stiamo parlando dell'arresto di polizia senza controllo del magistrato anche per comportamenti quali il lancio di una bottiglietta di plastica vuota, che non determina alcun evento.

Dunque, vorrei che tutti avessimo la consapevolezza che, nella condivisione dell'intento preventivo e repressivo, occorre adeguare il mezzo al fine, nel rispetto della Costituzione e nel rispetto di quel richiamo al garantismo che, evidentemente, deve valere tutta la settimana, compresi il sabato e la domenica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, ritengo si debba dare atto al Governo e alla Commissione del fatto che, fino ad ora, è stato svolto un buon lavoro. Infatti, rispetto a come si era partiti, con le modifiche apportate al decreto esaminato dall'Assemblea ad ottobre, con l'inserimento nel testo, per la prima volta, della sanzione alle società sportive e con l'introduzione di altri elementi, credo si cominci ad avere una legge organica in grado di svolgere una funzione deterrente rispetto alle manifestazioni di violenza.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI (ore 17,05)**

TEODORO BUONTEMPO. Ritengo che, prima che si arrivi al voto finale, vi sia ancora un margine per uno spiraglio di riflessione. Credo che l'elemento più efficace contro la violenza negli stadi sia rappresentato dal processo per direttissima, il quale consente che l'imputato sia condannato sulla base delle responsabilità

provate nella fase istruttoria. Dunque, il problema è come arrivare al processo per direttissima che, tra l'altro, è reclamato anche dai tifosi, che non vogliono essere confusi con i delinquenti che compiono atti di violenza all'interno e fuori dagli stadi.

Un altro elemento di riflessione è rappresentato dalla possibilità di limitare la libertà della persona individuata, in attesa del processo per direttissima, non nel carcere, ma attraverso gli arresti domiciliari o in luoghi di sicurezza (commissariati o caserme dei carabinieri).

Non c'è dubbio che si debba colpire con estrema durezza chi è responsabile degli atti di violenza, tuttavia, proprio per colpire chi è responsabile, occorre fare in modo di non allargare l'illegalità, dunque di non realizzare una illegalità diffusa. Infatti, se il fatto è commesso da una persona mascherata, vi è il rischio che sia punito il soggetto che gli si trova vicino.

Ad esempio, in occasione delle violenze avvenute durante la partita del Torino, le immagini televisive hanno mostrato un giovane che è entrato dentro lo stadio ed ha sfidato la polizia; di colpo, è uscito un altro giovane, mascherato, che ha lanciato un seggiolino. In questo caso, chi finisce in galera non è colui che ha compiuto la violenza — e se si nasconde per 36 ore, anche la nostra flagranza differita non ha efficacia — ma quell'altro, che certamente ha sbagliato e va punito, ma in rapporto all'atto che ha compiuto, non con una legislazione di emergenza.

Quindi, occorre affrontare tale problema con molta serenità, perché lo scopo è colpire e sradicare la violenza, e far tornare lo stadio un luogo di libertà, di gioia e di festa popolare: questo è il nostro obiettivo! E quando si cita la legislazione inglese in materia, vorrei dire, onorevoli colleghi, che lì non vi sono le gabbie o le reti tipo *lager*: evidentemente, a monte vi è una questione culturale e di responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, la invito a concludere il suo intervento.

TEODORO BUONTEMPO. Concludo, signor Presidente. In Inghilterra non ci sono giornalisti violenti come quelli che ci sono nelle televisioni italiane, non ci sono dirigenti irresponsabili, come ce ne sono in alcune società italiane (*Applausi del deputato Giancarlo Giorgetti*)!

Concludendo, vorrei dire solo questo: il processo per direttissima è lo strumento più efficace, utilizziamolo per colpire i colpevoli in maniera efficace, senza stravolgere il nostro ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Caparini 01.01 non accedono all'invito al ritiro.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Caparini 01.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	422
<i>Votanti</i>	420
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	211
<i>Hanno votato sì</i>	16
<i>Hanno votato no</i> ..	404).

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo Fanfani 01.06.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fanfani 01.06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	423
Votanti	421
Astenuti	2
Maggioranza	211
Voti favorevoli	62
Voti contrari	359).

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo Caparini 01.03.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Caparini 01.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

DAVIDE CAPARINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi dispiace, non l'ho vista.

DAVIDE CAPARINI. Se sei sordo...

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti	430
Votanti	429
Astenuti	1
Maggioranza	215
Voti favorevoli	40
Voti contrari	389).

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Caparini 01.04.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Non bisogna fare ginnastica per chiedere la parola; è una cortesia!

Signor Presidente, siccome il voto segreto è un atto di maggiore responsabilità per ogni deputato, le rivolgerei una preghiera, perché dobbiamo capire cosa stiamo votando, poiché parliamo della libertà delle persone, un argomento delicato. Onestamente, conosco il provvedimento, ma ho fatto fatica a capire, e l'ho dovuto rileggere, ma non ho fatto in tempo. Quindi, quando si procede alla votazione di proposte emendative, specialmente a scrutinio segreto, vorrei che la Presidenza renda chiaro che cosa si sta votando, cosa si voti con il « sì » e cosa con il « no », perché, onestamente, credo che pochissimi siano riusciti a seguire; pertanto, pregherei la Presidenza *(Il deputato Caparini scende nell'emiciclo e sale al banco della Presidenza – Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)*...

RENZO INNOCENTI. Come si permette Caparini ?

PIERO RUZZANTE. Fuori ! Fuori !

PRESIDENTE. Prego, onorevole, prego...

TEODORO BUONTEMPO. Che succede ?

PRESIDENTE. Prego, onorevole Buontempo.

TEODORO BUONTEMPO. Pregherei quindi la Presidenza di ripresentarci l'oggetto del voto perché, come lei mi insegna, gli emendamenti fanno riferimento ad articoli e commi, e chi non ha letto tutti i provvedimenti non riesce a capire; facciamo con più calma e serenità.

DAVIDE CAPARINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per chiederle, vista l'importanza del provvedimento, di verificare che il presentatore della proposta emendativa abbia intenzione o meno di intervenire, anche perché c'è una richiesta da parte del relatore di ritirare la proposta emendativa, e quindi potrei anche avere l'intenzione di ritirarla o meno, come succederà per il mio articolo aggiuntivo 01.04.

PRESIDENTE. Onorevole Caparini, non spetta al Presidente indagare su chi, per caso, intenda parlare (*Commenti dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

ALESSANDRO CÈ. Devi guardare!

PRESIDENTE. Chi vuole parlare si iscriva, ci sono gli uffici che guardano molto bene, ci sono le persone incaricate di individuare i colleghi che chiedono di parlare (*Commenti dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*)... Onorevole Caparini, non faccia lo spiritoso, altrimenti sono costretto ad ammonirla e ad invitarla ad uscire (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani*). Quindi, mantenga un contegno adeguato nei confronti della Presidenza.

Pertanto l'articolo aggiuntivo Caparini 01.04 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Fanfani 01.07.

Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro espresso dal relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo aggiuntivo tende a razionalizzare nell'interesse comune la norma che attualmente punisce coloro che compiono invasione di campo. Vi prego di riflettere. Questa norma punisce indifferentemente coloro che fanno un'invasione di campo pacifica oppure senza danni o senza lesioni alle

persone, da coloro che compiono un'invasione di campo, magari picchiando i poliziotti, picchiando i giocatori o buttando giù una rete.

Pertanto, in questo articolo aggiuntivo è contenuta una duplice previsione. Si continua a punire coloro che fanno un'invasione di campo in maniera molto modesta, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da mille a 5000 euro, il che è normale per tutti coloro che, illecitamente, ovviamente, compiono l'invasione di campo; ma se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, ovvero lesioni a una o più persone, ovvero danni a cose, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Guardate, che la differenziazione non è un fatto indifferente e risponde a un criterio di razionalizzazione del sistema. Infatti, una cosa è invadere il campo in maniera, tutto sommato, illecita ma civile, ossia senza buttare giù reti, senza ledere persone, senza danneggiare cose; altra cosa è, invece, compiere un'invasione di campo buttando giù recinzioni, danneggiando le cose e, magari, picchiando le persone.

Quindi, vi prego di riflettere: questo non danneggia nessuno. Si tratta di un articolo aggiuntivo che però serve ad invitare alla prudenza coloro che possono tenere atteggiamenti di questo tipo, ovvero: coloro che sono entrati sul campo e che possono anche astenersi da comportamenti più violenti. Vi prego di votare a favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fanfani 01.07, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	445
Votanti	443
Astenuti	2
Maggioranza	222
Voti favorevoli	82
Voti contrari	361).

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Caparini 01.05, su cui il relatore aveva espresso un parere favorevole a condizione che fosse riformulato.

Chiedo al relatore di indicare la riformulazione.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Signor Presidente, leggo il testo della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Caparini 01.05: «All'articolo 1, premettere il seguente: Art. 01. — 1. Dopo l'articolo 6-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente: "Art. 6-*ter*. (Possesso di artefizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive) — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'amenda da euro 150 a euro 500" ».

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione espressa dal relatore.

DAVIDE CAPARINI. Sì, accetto la riformulazione e ringrazio il relatore.

PRESIDENTE. Il Governo?

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole sulla riformulazione espressa dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Ricordo che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Caparini 01.05, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	448
Maggioranza	225
Voti favorevoli	230
Voti contrari	218).

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Caparini 01.02... Onorevole Caparini, se lei continua ad alzare la mano quando ho dichiarato aperta la votazione, continuiamo a discutere. Vuole parlare? Allora, la parola all'onorevole Caparini.

DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, al riguardo vi era una richiesta di ritiro formulata dal relatore; è prassi che, quando vi è una richiesta di ritiro, la Presidenza chieda al presentatore se vi acceda. In questo caso, comunque, accedo a tale richiesta e ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Pisapia 1.10.

Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	453
Votanti	452
Astenuti	1
Maggioranza	227
Voti favorevoli	220
Voti contrari	232).

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 1.1.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.

ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, vorrei impostare il mio discorso sulla cosiddetta premeditazione. Noi pensiamo che questo problema, almeno nel caso affrontato da questo articolo, ricorra ove la persona porti con sé — in occasione o a causa di manifestazioni sportive — degli strumenti idonei all'offensiva o atti a ledere la pubblica incolumità, così come degli strumenti che possano celarne l'identità.

In sostanza pensiamo che il comportamento di chi partecipa a manifestazioni sportive arrivando con spranghe, bastoni, passamontagna o caschi — che, magari, non vengono utilizzati per andare in motorino o in motocicletta, ma per nascondere la propria identità e commettere reati di violenza — possa giustificare la premeditazione.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Signor Presidente, desideravo spiegare brevemente ai presentatori dell'emendamento in questione la ragione per cui la Commissione ha espresso su di esso parere con-

trario. Ciò, non perché non si condividano le finalità di fondo, ma perché appare eccessiva la previsione.

Va tenuto presente il caso di colui che arriva allo stadio in motorino con il suo passamontagna; se quando entra allo stadio se lo mette in tasca, rimettendoselo poi quando se ne va, ciò non può considerarsi sanzionabile.

PRESIDENTE. Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	444
Votanti	443
Astenuti	1
Maggioranza	222
Voti favorevoli	32
Voti contrari	411).

Passiamo alla votazione dell'emendamento emendamento Fanfani 1.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, con questo emendamento si vuole estendere la possibilità di arresto — già prevista in questo decreto-legge — ad una fattispecie che ritengo del tutto analoga.

In questo decreto si prevede la possibilità di arrestare chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti — compresi gli artifici pirotecnici — e non si prevede la possibilità di arresto per chi superi indebitamente la recinzione, o svolga un'invasione di campo, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone. In questo decreto-legge esiste già una sanzione per coloro che invadendo il campo creano un pericolo concreto alle persone, i quali sono puniti con l'arresto fino a sei mesi.

Vi dico che è irrazionale prevedere l'arresto nei confronti di coloro che lanciano petardi, bottiglie o roba del genere e non prevederlo per coloro che buttano giù la rete ed entrano in campo creando così un pericolo per le persone. Questo fatto, credetemi, è assolutamente irrazionale; penso si debba estendere questa previsione sanzionatoria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, due sono le ragioni che ci inducono ad esprimere un parere sfavorevole nei confronti di questo emendamento. In primo luogo è la natura del reato che è contravvenzionale e non delittuosa: è previsto un arresto fino a sei mesi. Se fosse stata prevista — come lei, onorevole Fanfani, ha fatto riguardo ad un emendamento che è stato respinto — una trasformazione dell'ipotesi di reato da contravvenzionale in delittuoso — aumentando di conseguenza la sanzione —, in questo caso si sarebbe potuto discutere. Ma vi è un altro aspetto: non si può delegare alla valutazione dell'agente di polizia la sussistenza o meno del pericolo concreto.

Approfitto della situazione per ricordare agli onorevoli Buontempo e Violante che il rito direttissimo è già previsto dall'articolo 8-bis della legge n. 401 del 1989, così come modificata dal decreto legislativo n. 337 del 2001. Si afferma testualmente nell'articolo 8-bis (Casi di giudizio direttissimo): « Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2 e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini ». Vi è già una previsione al riguardo che, forse, sarà sfuggita a lei ed all'onorevole Buontempo.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Fanfani 1.15 non accedono all'invito al ritiro.

Avverto che la votazione avverrà per scrutinio segreto.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	453
<i>Maggioranza</i>	227
<i>Voti favorevoli</i>	79
<i>Voti contrari</i>	374).

Avverto che l'emendamento Fanfani 1.16 non può essere posto in votazione perché non comporta alcuna modifica al testo dell'articolo; si tratta di un emendamento formale.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 1.11 e Cento 1.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, penso che si tratti di un emendamento molto importante presentato ad una norma molto discussa; stiamo, infatti, parlando dell'arresto differito.

Il collega Ascierio ci ha comunicato, sulla base delle osservazioni mosse dal collega Russo Spena al suo ordine del giorno (nel quale si chiede l'estensione di tale disposizione anche ad altri tipi di manifestazione) che lo ritirerà. Il sottosegretario Mantovano ha affermato che si intende circoscrivere questo provvedimento alla violenza negli stadi. Ciò non toglie nulla rispetto al fatto che questo punto specifico è veramente sbagliato; è assolutamente inefficace, come hanno testimoniato colleghi che conoscono molto più di me la vita concreta negli stadi, rispetto agli obiettivi che si prefigge ed è sbagliato perché costituirebbe un precedente molto grave.

È stato detto che comporterebbe uno strappo ordinamentale, una lesione dello Stato di diritto; è un provvedimento emergenziale che non avrebbe alcun significato.

Abbiamo sperimentato in tante occasioni che queste scelte emergenziali non perseguono gli obiettivi che ci si prefigge e, inoltre, producono tali strappi. Credo che i tanti colleghi che si sono espressi contro l'arresto differito, approvando questo emendamento, abbiamo la possibilità di porvi riparo (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, vorrei, in primo luogo, aggiungere la mia firma a quella dei presentatori degli identici emendamenti in esame. Mi permetto, inoltre, di chiedere l'attenzione dell'Assemblea, non solo dei colleghi del centrosinistra, che mi pare abbiano annunciato l'intenzione di votare per la soppressione del capoverso 1-ter, quello della flagranza differita o dell'arresto differito, ma anche e, in particolare, dei colleghi del centrodestra. Colleghi, in quest'aula — il presidente Pecorella se ne ricorda bene — un anno e mezzo fa circa è stato espresso un voto per sopprimere un'analoga norma contenuta in un precedente decreto-legge presentato dal Governo. In quest'aula — lo debbo rilevare perché lo abbiamo verificato anche in altre circostanze — sui temi delle garanzie individuali è stata, non dico sempre, ma spesso, dimostrata una grande sensibilità. Non è meno grave la violazione dello Stato di diritto compiuta nei confronti dei tifosi che si recano allo stadio se si verifica nei confronti di parlamentari della Repubblica o di cittadini che partecipano alle manifestazioni politiche e così via. Quando vi è una violazione delle garanzie dello Stato di diritto, è grave nei confronti di qualunque cittadino.

Vorrei ricordare un episodio di carattere personale: nel corso della mia prima legislatura in quest'aula si stava esaminando il decreto-legge antiterrorismo (eravamo in pieno terrorismo); nel decreto-legge Cossiga (per il resto tuttora in vigore), convertito in legge, vi era un articolo che prevedeva l'introduzione del fermo di

pubblica sicurezza, non del fermo di polizia giudiziaria previsto all'articolo 13 della Costituzione, palesemente incostituzionale.

Per cercare di approvare il fermo di pubblica sicurezza, lo si introdusse per un anno, rinnovandolo di anno in anno con decreto-legge. Io parlai 18 ore in quest'Aula: allora si poteva. Per cercare .. (*Commenti del deputato Bricolo*). C'è un imbecille della Lega nord Padania che continua a commentare. Ascolta questa materia perché può riguardare anche voi (*Proteste dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*)!

PRESIDENTE. Onorevole Boato, non le consento di usare questo termine nei confronti di un collega. Non mi costringa a richiamarla all'ordine.

MARCO BOATO. Signor Presidente, era stato fatto nei miei confronti.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, non può utilizzare questa terminologia in questa sede.

MARCO BOATO. Allora, signor Presidente: forme di violazione dei diritti possono essere applicate anche a voi cittadini della Lega nord Padania (*Proteste dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*); possono essere applicate a chiunque.

Il fermo di polizia, dopo due anni, in pieno sequestro Dozier, fu revocato, cioè non fu rinnovato, perché ci si accorse che quella misura, oltre che incostituzionale, era del tutto improduttiva dal punto di vista del perseguimento del terrorismo.

Siamo di fronte alla giusta necessità di perseguire la violenza negli stadi. Siamo tutti d'accordo nel farlo, ma io mi auguro che la grande maggioranza di questa Assemblea, se non tutti, sia d'accordo sul non poterlo fare violando le regole e le garanzie dello Stato di diritto.

Noi dobbiamo applicare queste regole a tutti i cittadini, qualunque sia il contesto in cui si vengano a trovare. Questo è il motivo per cui invito tutti — mi ero rivolto alla Lega nord Padania non solo perché

ero stato interrotto ed insultato, ma perché loro rivendicano di essere tutelati nelle loro manifestazioni, come tutti gli altri...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, lei non può utilizzare quei termini. Qualunque cosa dica!

MARCO BOATO. Sì, signor Presidente, ma qualcun altro non deve usarli nei miei confronti.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Boato. Deve delle scuse ai colleghi della Lega nord Padania.

MARCO BOATO. Io non posso chiedere scusa se la cosa è reciproca. Siccome lei non ha visto e non ha ascoltato, perché aveva le spalle girate, chi lo ha fatto nei miei confronti, una volta tanto bisogna ascoltare quello che avviene, prima di sanzionare.

Comunque chiedo anche scusa, perché non mi costa nulla; tuttavia ironizzare su una materia che riguarda le garanzie costituzionali dello Stato di diritto non è opportuno, perché può capitare a qualunque cittadino di trovarsi sottoposto a misure che siano palesemente incostituzionali.

Per questo, invito l'Assemblea ad esprimere voto favorevole sui due emendamenti al nostro esame che sopprimono, come l'Assemblea ha già fatto un anno e mezzo fa, l'ipotesi di arresto differito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad uno dei punti più rilevanti del decreto-legge, quello che stabilisce la possibilità dell'arresto in flagranza, anche al di fuori della flagranza, entro cioè le 36 ore. Vorrei dire una cosa con molta chiarezza (lo sappiamo tutti, ma lo sottolineo rapidamente): il problema della flagranza è un problema fondamentale

nel rapporto fra lo Stato e i cittadini, nel senso che si stabilisce che un cittadino può essere arrestato al di là di un provvedimento dell'autorità giurisdizionale. Questo è il punto!

La nostra Costituzione garantisce che questa limitazione della libertà personale avvenga soltanto nell'imminenza della commissione di un reato. Aver stabilito il termine di 36 ore, a nostro avviso, rappresenta una violazione nell'equilibrio dei rapporti tra lo Stato e i cittadini.

In secondo luogo, tale misura non è efficace, come ho accennato prima, perché basta allontanarsi per 36 ore per evitare di « cadere » in questo tipo di provvedimento. E non c'è alcuna possibilità successiva!

Chiedo ai colleghi di esprimere voto favorevole su questi emendamenti; successivamente se fossero approvati, potremmo riprendere l'esame del provvedimento per stabilire rapidamente la possibilità che vi sia un provvedimento restrittivo della libertà personale, nei casi in cui ricorrano i presupposti, anche estendendo i presupposti attuali. Questo mi sembra coerente con le finalità che vogliamo perseguire.

Ringrazio poi il collega Cola: avevo accennato rapidamente al fatto che, come risulta dallo stenografico, per le manifestazioni sportive è già prevista la flagranza. Questo però, se mi permette, onorevole Cola, conferma quello che sostenevo.

Se noi diamo un assetto più ordinario a questa materia e non eccezionale (*Commenti del deputato Cola*) ...noi lo estendiamo! Se noi approviamo questo emendamento, ciò ci consentirà in primo luogo di stabilire un provvedimento restrittivo secondo i criteri del nostro codice e, in secondo luogo, di prevedere la possibilità del procedimento per direttissima. Le due cose possono essere fatte.

Per questo motivo chiedo ai colleghi di approvare questi emendamenti, per avere poi uno strumento legislativo più efficace rispetto alle finalità che vogliamo perseguire e più corretto sotto il profilo del rispetto delle garanzie del cittadino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, vorrei spiegare all'Assemblea le ragioni per cui voteremo contro questi emendamenti; lo faremo non perché non condividiamo l'afflato costituzionale che li guida, né perché non condividiamo le idee di fondo, sotto il profilo della garanzia dei cittadini che rimuovono, ma perché riteniamo che il capoverso 1-ter nel comma 1 dell'articolo 1 abbia in sé una razionalità, che, nella temporaneità del provvedimento e nella necessità di incidere immediatamente su comportamenti che tutti ritengono ad alto rischio sociale e ad alta illegalità, abbia una sua logica e una sua funzione.

Con i nostri emendamenti successivi, noi riteniamo che questo articolo non si debba sopprimere totalmente, ma si debba modificare nella parte in cui non solo consente di arrestare coloro che sono stati colti e "documentati" nella loro azione illecita attraverso sistemi di videoregistrazione, ma estende tale possibilità di arrestare coloro che sono stati individuati attraverso — leggo testualmente — « altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto ». È evidente — ne parleremo successivamente — che questo inciso aprirebbe la strada anche ad abusi di notevole rilevanza e comunque ad incertezze che possono essere superate esclusivamente attraverso la documentazione fotografica, che è l'unica cosa che non lascia scampo e non lascia dubbi a convincimenti.

Quindi, sotto questo profilo, credo che uno dei due elementi della quasi flagranza, che è l'immediatezza del fatto, possa essere superato dalla necessità di dare enfaticizzazione e valenza all'altro elemento, che è la certezza che le tracce trovate addosso alla persona — d'altra parte il codice è stato scritto quando questi mezzi di individuazione fotografica non c'erano — diano la certezza che colui che si ricerca è esattamente la persona che ha commesso il fatto. Sotto questo profilo, abbiamo inserito anche una norma di garanzia, che

è costituita — e prego il Governo di valutare la sua accoglibilità — dalla necessità, per coloro che procedono all'arresto, di mostrare all'arrestato, mettendolo a verbale, la fotografia che lo ritrae nel momento in cui ha commesso l'illecito. Questa è veramente una norma di civiltà, che necessariamente può essere un corredo corretto alla costruzione di una norma che, se modificata correttamente, può essere accettata.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Signor Presidente, desidero spiegare, sotto tre punti di vista, le ragioni che hanno indotto ad adottare un intervento così forte. Primo ordine di considerazioni. Nelle prime 20 giornate del campionato 2002-2003, i dati, rispetto a quelli delle prime 20 giornate del campionato 2001-2002, sono tremendamente e drammaticamente negativi. Si pensi che gli incontri con feriti sono passati da 76 a 145, con un aumento del 91 per cento. Si pensi che i feriti sono passati da 258 a 776, con un aumento del 201 per cento. Si pensi che gli incidenti con uso di lacrimogeni sono passati da 7 a 51, con un aumento del 629 per cento. Sono aumentati gli arresti, sono aumentati gli agenti feriti, passati da 171 a 562, con un aumento del 228 per cento; sono aumentati i danni ai treni, (più 128 per cento), i danni agli autogrill (più 118 per cento). Questa è sicuramente una situazione ad alto tasso di drammaticità, che prevede interventi rapidi...

PRESIDENTE. Collegli, per favore... Prego, onorevole Paniz.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. A questo ordine di considerazioni, che attestano la drammaticità della situazione e la necessità di intervento, si aggiungono due ordini di considerazioni, di cui uno di carattere tecnico-giuridico.

Mi ha già preceduto l'onorevole Fanfani, che è stato convincente oggi e vieppiù convincente nell'ambito della discussione sulle linee generali nel corso della quale ha spiegato, con dovizia di argomenti, che questa non è una violazione dello Stato di diritto ma soltanto una corretta applicazione dell'attuale quadro normativo.

Questa mattina, l'onorevole Mancuso ha fatto la stessa, identica cosa, spiegando per quale motivo siamo perfettamente nell'ambito della legalità e non vi è violazione di sorta del quadro costituzionale.

A queste considerazioni ne aggiungo due. In primo luogo, di fronte ad una situazione emergenziale, interveniamo con un carattere di temporaneità; si prevede, infatti, che queste disposizioni restino in vigore per un tempo delimitato. In secondo luogo, vi sono oggettive, gravi e pericolose situazioni quando si voglia intervenire immediatamente (si pensi alla difficoltà che incontrano gli agenti nell'intervenire in situazioni tumultuose, di fronte ad un gruppo esagitato di tifosi numericamente rilevante, di fronte a qualcosa che può cagionare pericoli alla loro stessa incolumità).

Queste considerazioni di carattere tecnico-giuridico si sposano poi con una serie di considerazioni di carattere pratico. Questo decreto-legge è noto nei suoi contenuti da qualche tempo. Ebbene, tutto il mondo dello sport si è espresso in termini favorevoli. Si è espresso in termini favorevoli il presidente dell'associazione campana calciatori e molti dei calciatori interpellati, da quelli che hanno un più elevato grado di cognizioni culturali — si pensi a Beghetto e a Platini, giocatori che hanno espresso molto chiaramente le loro posizioni — ad ex giocatori, si pensi a Rivera che ha ribadito il suo punto di vista, si pensi anche al presidente della Federcalcio Carraro e al presidente del CONI Petrucci. Si è espresso in senso favorevole all'introduzione di questa norma il mondo generalizzato della stampa specializzata. Biscardi, anche due giorni fa, nel corso del programma *Il Processo del lunedì* ha ribadito il suo punto di vista estremamente favorevole...

RAMON MANTOVANI. Ma non è possibile, Presidente! Ci vuole un po' di decoro!

PRESIDENTE. Onorevole Mantovani, la prego...

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. ...e si è quasi raccomandato che il Parlamento non modificasse questa normativa. Si pensi agli interventi di Tosatti sul *Corriere della Sera*.

Quindi, l'opinione pubblica generalizzata è favorevole a questo tipo di intervento (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Onorevole Mantovani, abbiamo capito che lei non approva il riferimento. Abbiamo capito.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno sottovaluta l'entità e la pericolosità delle violenze negli stadi, tuttavia esiste una tentazione di corrente a contrastare i fenomeni di violenza e di criminalità attraverso l'inasprimento delle pene e, quello che è più grave, con l'abbassamento delle garanzie del cittadino. Si sottovalutano, al contrario, l'efficienza e l'efficacia della gestione dell'ordine pubblico, i mezzi finanziari messi a disposizione, le modalità di controllo e di accertamento, l'identificazione di chi va negli stadi e, quindi, la stessa possibilità di controllarne i movimenti.

Prendo la parola perché in quest'aula vi sono sensibilità diverse sul problema delle garanzie dei cittadini e non ho reticenza nel sostenere che questa sensibilità non riguarda meccanicamente la maggioranza e l'opposizione. Vi sono settori sia della maggioranza sia dell'opposizione che hanno una sensibilità nei confronti delle garanzie dei cittadini. Quindi, mi rivolgo non solo al centrosinistra ma anche, in particolare, alla maggioranza, ad alcuni settori della maggioranza. Non ho la competenza giuridica di colleghi che hanno una preparazione in merito, ma vorrei osservare che la figura della quasi fla-